

Quesito n. 1

Vorremmo domandarVi se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “*clausola sociale*”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l’utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto e chi sia, nel caso, l’attuale fornitore. Inoltre desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse assunte a tempo indeterminato dall’attuale fornitore.

Risposta

Il nostro Ente non può entrare in merito all’applicazione o meno dell’art. 31 del C.C.N.L. delle ApL. L’Ente non può che prenderne atto.

Si comunica che al momento stanno lavorando presso questa Amministrazione n. 23 figure professionali con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Nessuna di esse è titolare di contratto a tempo indeterminato presso l’Agenzia di Somministrazione attuale fornitrice dell’Ente.

Quesito n. 2

Sembrerebbe esserci un errore di stampa al punto 5.3 dell’articolo 5 del Disciplinare di gara, laddove si stabilisce che i concorrenti dovranno esprimere un moltiplicatore unico da applicare ai costi del lavoro, compreso tra un minimo di 0,035 ed un massimo di 0,10.

Ora però, trattandosi di un moltiplicatore, i valori corretti dovrebbero essere 1,035 ed 1,10, altrimenti, applicandolo ai costi del lavoro indicati, si otterrebbe un valore sotto costo.

Risposta

Il moltiplicatore riportato nel Disciplinare di Gara è da intendersi nel seguente modo:

esempio: costo del lavoro € 5,00 * 0,035= € 0,18 dove € 0,18 è il corrispettivo dell’Agenzia che a sua volta è soggetto IVA.

Il moltiplicatore 0,035 corrisponde al 3,5%, infatti:

costo del lavoro € 5,00 * 3,5%= € 0,18 dove € 0,18 è il corrispettivo dell’Agenzia che a sua volta è soggetto IVA.

Quesito n. 3

Vorremmo sapere se il requisito di partecipazione relativo alla prestazione secondaria (Preselezione del Personale) del “fatturato maturato nell’ultimo triennio 2012-2013-2014 non inferiore ad € 150.000,00” sia da intendersi come fatturato globale d’impresa.

Risposta

Il fatturato richiesto non deve essere inferiore ad € 150.000,00 complessivi nel triennio 2012-2013-2014, intendendo la somma dei tre anni, relativamente al servizio di preselezione del personale.

Quesito n. 4

Il bando di gara individua puntualmente e correttamente una **prestazione principale** (servizio di somministrazione lavoro) ed un **servizio secondario** (servizio di pre selezione del personale).

L'art. 3 del Disciplinare di gara prevede espressamente che in caso di associazione di impresa *ciascuna Agenzia associata deve essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale definitiva per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e preselezione del personale prevista dal decreto legislativo n°276 del 10 settembre 2003.*

A questo proposito si chiede cortese conferma che sia possibile partecipare al presente bando in Associazione temporanea d'imprese di tipo verticale con un operatore economico che NON E' un agenzia per il lavoro bensì un operatore economico specializzato nella gestione e assistenza all'espletamento di concorsi pubblici e pertanto l'autorizzazione ministeriale sarebbe in possesso esclusivamente dall'Agenzia per il Lavoro.

Risposta

Art.3 Disciplinare di Gara.

Si conferma che l'Autorizzazione Ministeriale deve essere posseduta da tutte le partecipanti, anche se in ATI.

Quesito n. 5

5.3 - BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA

Nel capitolato di gara viene indicato che per il servizio di somministrazione lavoro dovrà essere espresso un MOLTIPLICATORE UNICO, da applicare ai costi del lavoro, compreso tra un minimo di 0,035 ed un massimo di 0,10.

Si chiede pertanto conferma che il moltiplicatore dovrà essere espresso con max. 3 cifre decimali.

Risposta

5.3 – Busta n.3 – Offerta Economica.

Il moltiplicatore deve essere espresso con un massimo di tre cifre decimali.

Quesito n. 6

DISCIPLINARE DI GARA:

Art. 8

L'Ente attribuisce **20 punti agli standard qualitativi offerti**. La scrivente Agenzia precisa che il costante orientamento giurisprudenziale (cfr fra le varie G.C.A 27/15, Consiglio di Stato 5105/2009), oltre ai vari pareri dell'ANAC (da ultimo si veda Parere 33/15 e 138/14/SL), evidenziano che i criteri soggettivi (tra cui appunto le certificazioni) non possono essere utilizzati per valutare il concorrente in fase di relazione tecnica, poiché si verrebbe ad integrare una commistione tra due requisiti non ammessa dalla normativa.

Chiediamo pertanto che l'ente chiarisca il suddetto elemento di valutazione dell'offerta tecnica, non legandolo se del caso al possesso di certificazioni di qualità, eventualmente eliminandolo del tutto, per evitare impugnazioni del bando.

Rispetto , invece, al **Criterio 1**, oltre a chiedere che l'ente evidensi i sub-punteggi dello stesso (poiché il contenuto del criterio è ampio e il concorrente necessita di sapere cosa interessa di più all'ente e come verrà, appunto valutato) chiediamo cosa si intenda per “misure organizzative...*specifiche* di gestione dell'appalto” poiché solo il potenziale fornitore uscente ha una visibilità concreta delle precise e specifiche esigenze dell'ente.

Art. 9

Rispetto ai **criteri 2 e 3** si rimanda alla differenziazione tra requisiti soggettivi e oggettivi. Anche in questo caso la banca dati e la sofisticazione dei questionari appaiono essere requisiti soggettivi non utilizzabili nelle valutazioni delle offerte tecniche, se ne chiede quindi la modifica, come da costante orientamento e dalle Direttive CEE (Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Inoltre, in relazione alla banca dati, considerato che l'Ente non specifica i profili, il concorrente non comprende quale banca dati fornire e rispetto a quale “procedura preselettiva” visto che non si conosce in questa fase.

Chiediamo anche chiarimenti sulla formula usata per l'attribuzione del punteggio del servizio di pre-selezione, poiché forse per un refuso riporta come dati quelli del moltiplicatore (pag. 11) .

Rispetto al range fornito (pag. 8) chiediamo se è riferito ad ogni singola procedura attivata e fino a che numero massimo di candidati alle prove (esempio: se si presentano 3mila persone si considera sempre quel range? Se se ne presentano 500?)

CAPITOLATO

Art 10: considerato che l'attività di selezione ai fini della somministrazione di personale è propria dell'Agenzia, la stessa non potrà attenersi a regolamenti selettivi del Comune, che non si applica alle società private, chiediamo quindi di stralciare l'obbligo di osservanza di tale regolamento ai fini della selezione del personale da somministrare

Art. 16 chiediamo di chiarire, forse un refuso, la sequenza di seguito:

La società dovrà predisporre *per ogni procedura* un numero di 60/100 quiz, poi però viene scritto che prima delle prove verranno estratte *tre serie di quiz da 60/100 domande* (diventano il triplo rispetto a quelle predisposte però inizialmente dalla società)

Rispetto alla sottoscrizione della documentazione di gara, avendo partecipato in ATI, chiediamo se comunque tutta la documentazione deve essere firmata da entrambi i concorrenti o, nel ns caso,

XXXXXXX firmerà solo la documentazione relativa al servizio principale, mentre XXXXXXXX solo quella relativa al servizio secondario.

Risposta

Quesito art. 8 – Criteri di Aggiudicazione – Servizio di Somministrazione.

- 1) Modalità di resa del servizio e misure organizzative.

Per misure organizzative generali e specifiche di gestione dell'appalto, si intende la predisposizione di apposito progetto dimostrativo della modalità di organizzazione della ditta partecipante per l'intera gestione dell'appalto mediante le specifiche riportate al punto 1) (Modalità di reclutamento e selezione del personale, livelli di responsabilità, etc).

- 2) Standard qualitativi.

Con standard qualitativi offerti, il Committente intende conoscere il Sistema organizzativo e la metodologia del servizio offerto. Ciò non implica l'obbligo di possesso di certificazioni di qualità, e tantomeno, il fatto di possederle incidono sul punteggio da attribuire in tale fase.

Art. 9

Relativamente ai criteri 2 e 3 dell'art. 9, riferiti al servizio Secondario "Preselezione del Personale", anche in questo caso si richiede la stesura di un progetto che permetta al Committente di valutare la qualità dell'offerta presentata. Non si chiede la consegna e/o la visura di una banca dati sulle materie inerenti le categorie di personale oggetto dell'appalto (cat. B3, C e D del C.C.N.L. Enti Locali- Impiegati), bensì la presentazione di come la ditta partecipante sappia attingere a detti argomenti e con quali criteri.

Per quanto attiene alla sofisticazione dei questionari è da intendere nel senso che, il Committente dovrà essere in grado di valutare la specifica attitudine del concorrente a realizzare il progetto oggetto della selezione, sulla base degli elementi dalla stessa ditta forniti.

Si fa presente che la valutazione dell'elemento qualitativo avverrà mediante l'applicazione del metodo di calcolo di cui al punto II, lett.a), n.4, indicato nell'allegato P al regolamento di esecuzione ed attuazione del DPR 207/10, riportato all'art. 9 del Disciplinare di gara.

Relativamente alla formula usata per l'attribuzione del punteggio del servizio di preselezione si chiarisce che per mero errore materiale, nella stessa è stato scritto moltiplicatore anziché importo.

5.3 – Busta n.3 – Offerta Economica.

In riferimento al range, si conferma che qualunque sia il numero dei candidati superiore a 40, l'importo dell'offerta dovrà essere contenuto in un range da €_1.500,00 ad €_5.000,00.

CAPITOLATO

Art. 10.

Per osservanza del Regolamento delle procedure di Reclutamento e di mobilità del personale del Comune di Alghero, si intende che l'agenzia aggiudicataria dovrà attenersi, per quanto possibile, all'art.21, comma 3), che si riporta:

“Al fine di evitare il determinarsi di situazioni di precariato in conseguenza di un utilizzo ripetuto e protratto nel tempo del medesimo lavoratore, l’Amministrazione chiederà all’Agenzia fornitrice del servizio di garantire, per ciascuna delle figure professionali richieste, una rotazione periodica del personale impiegato.....”.

Art. 16.

Per ogni procedura la società dovrà formulare tre serie di quiz ognuna formata da 60/100 domande.

In caso di partecipazione in ATI, la documentazione di gara deve essere firmata da tutti i concorrenti secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara.

Quesito n. 7

Confermate che in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa ogni impresa partecipante al raggruppamento deve presentare 1 modello A1 E 1 MODELLO A2 quindi ognuno le sue e non domanda congiunta ?

Risposta

Si conferma che ogni partecipante deve presentare 1 modello A1 e 1 modello A2.

Quesito n. 8

Nel disciplinare al paragrafo relativo alla documentazione amministrativa punto 5, è inserita una clausola in merito all’autentica notarile della firma dell’agente assicurativo che sottoscrive la polizza.

Risposta

Relativamente al punto 5 del Disciplinare di gara, in merito all’autentica notarile della firma dell’agente assicurativo che sottoscrive la polizza, le confermo che la firma è da far autenticare da un notaio. (Vedasi il parere ANAC n. 10 del 29.07.2014)

Si ricorda che l’Autenticazione Notarile della firma apposta dal Fideiussore, risponde all’esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia impedendo il disconoscimento della sottoscrizione.